



Titolo I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

- Art. 1 E' costituita con sede in Breno un'associazione denominata "Club Alpino Italiano" – Sezione di Breno "VICO DE MICHELIS" e sigla "C.A.I. – Sezione di Breno". Essa ha durata illimitata.
- Art. 2 L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (CAI), si rapporta con il Raggruppamento Regionale Lombardia ed uniforma il proprio statuto allo statuto e al regolamento generale del CAI.
I membri dell'associazione sono di diritto soci del CAI. La sezione è struttura periferica del CAI di cui fa parte a tutti gli effetti ed è soggetto di diritto privato.

Titolo II – SCOPI

- Art. 3 L'associazione ha per scopo:
- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli Enti, pubblici o privati, che si occupano, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo;
 - promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo sci-alpinismo e la speleologia;
 - promuovere la conoscenza e lo studio della montagna ed in special modo delle montagne della Valle Camonica, del bresciano e della Lombardia;
 - promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, di sci-alpinismo e di speleologia; gite ed ascensioni collettive; conferenze, dibattiti e proiezioni;
 - collaborare all'organizzazione del soccorso alpino nella zona di propria competenza;
 - costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi ed altre opere alpine;
 - assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
 - assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali in osservanza alle disposizioni deliberate dall'Assemblea dei delegati del CAI.
- Art. 4 L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, apartitica ed aconfessionale. In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del CAI. Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Consiglio Direttivo Regionale (CDR) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale (GR) interessato.

Titolo III – SOCI

- Art. 5 I soci dell'associazione sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

Art. 6 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio direttivo, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modello e pagare la quota di ammissione associativa per la categoria di cui chiede di far parte. La domanda deve essere presentata al Consiglio direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore iscritto all'associazione; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà. Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna a osservare lo statuto ed il regolamento dell'Associazione e del CAI, nonché le delibere del Consiglio direttivo.

Art. 7 Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione all'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 8 I soci sono tenuti a versare all'associazione la tassa d'iscrizione (comprensiva del costo della tessera) e le quote annuali nella misura che verrà stabilita anno per anno dal Consiglio direttivo. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 9 La qualità di socio si perde per morte, per scioglimento (se trattasi di ente), per dimissioni, per morosità, per radiazione.

Art.10 Il socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento, le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo della sezione sono irrevocabili ed hanno effetto immediato senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art.11 I soci purché maggiorenni hanno il diritto di voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Art.12 Il socio in ritardo dopo il 31 marzo dell'anno sociale in corso con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato decaduto da tale sua qualità.

Art.13 Il Consiglio direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento disciplinare del CAI.

Titolo IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.14 Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente
- il tesoriere
- il segretario
- il collegio dei revisori dei conti

Art.15 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti

Titolo IV - Capo I - ASSEMBLEA

Art.16 L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e dissenzienti.

L'assemblea:

- elegge i consiglieri, e revisori dei conti e gli eventuali delegati all'Assemblea dei Delegati del CAI;
- approva annualmente i programmi dell'Associazione, la relazione del presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- determina le quote associative annuali in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei Delegati del CAI;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione stabilendone le modalità;
- delibera su ogni altra questione che le venga sollevata mediante mozione scritta da almeno 25 soci;

Art.17 L'Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno ed il giorno, luogo ed ora della convocazione.

Art.18 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art.19 L'Assemblea nomina un Presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità ed in genere il diritto di intervento.

Art.20 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi;
- le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto;

Le nomine delle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

Art.21 Le deliberazioni concernenti l'Alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine e le modifiche dello statuto non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo.

Titolo IV - Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.22 Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di 13 membri, eletti dall'assemblea tra i soci, che durano in carica tre anni.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Art.23 Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto e Regolamento generale del CAI.

In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'assemblea;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- autorizza il presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.

Art.24 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art.25 Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

Titolo IV - Capo III - PRESIDENTE

Art.26 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.

Art.27 Il Presidente non può essere eletto più di due volte consecutive.

Art.28 Il Vice-presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Titolo IV - Capo IV - TESORIERE E SEGRETARIO

Art.29 Il tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

Art.30 Il segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, da attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Titolo IV - Capo V - REVISORI DEI CONTI

Art.31 Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art.32 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta all'anno; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Titolo V - PATRIMONIO Esercizi Sociali - Bilancio

Art.33 Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art.34 Le entrate sociali sono costituite:

- dalle tasse di iscrizione;
- dalle quote annuali detratta la parte spettante al CAI;

Art.35 I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un libretto di risparmio o su conto corrente intestato all'Associazione stessa.

I versamenti ed i prelievi devono essere autorizzati dal Presidente e/o dal tesoriere.

Art.36 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio che va presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Art.37 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito dallo statuto del CAI. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

Titolo VI - SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art.38 L'Associazione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più sottosezioni, in base al regolamento del CAI all'atto della domanda.

Può anche costituire nel proprio seno gruppi organizzati di soci su richiesta di almeno 25 soci maggiorenni che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessa.

La costituzione delle sottosezioni o dei gruppi deve essere deliberata dal Consiglio direttivo che deve anche ratificarne i regolamenti.

Le sottosezioni ed i gruppi non hanno patrimonio proprio ma soltanto autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell'Associazione.

Titolo VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.39 Le controversie, che dovessero insorgere fra soci o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio direttivo, integrato da revisori dei conti, per le controversie fra soci;
- il CDR competente per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento disciplinare del CAI.

Art.40 Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente statuto o dello statuto e regolamento generale del CAI è data possibilità di ricorso a norma del Regolamento disciplinare del CAI.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.41 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento generale del CAI.

Art.42 Il presente Statuto con deliberazione del Consiglio direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del CAI.

N.B.: le parti in neretto si riferiscono a norme contenute nello Statuto e Regolamento generale del CAI o nel Codice Civile e pertanto sono inderogabili e non modificabili.